

Spetta.le Ministo dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

c.a. Regione Lazio

*Direzione regionale ambientale, cambiamenti climatici,
transizione energetica e sostenibilità, parchi*
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Arch. Claudia Pieri – Responsabile del procedimento
Pieri.claudia@mase.gov.it

Roma, 13 marzo 2024

Oggetto: [ID: 10705] Progetto di un impianto agrovoltaico denominato “AgriCastro” di potenza di picco pari a 25,641 MWp e potenza nominale pari a 24,42 MWac integrato con un sistema di accumulo da 20 MW, da realizzarsi nei comuni di Ischia di Castro e Farnese, provincia di Viterbo. Procedimento di VIA – PNIEC – (V.s. Protocollo Entrata 0036179. 26-02-2024) – Opposizione al Parere della Regione Lazio

Spett.le MASE,

la ICA REN ACT S.r.l., in persona del suo r.l.p.t. con la presente riscontra il Parere negativo pronunciato dalla regione Lazio e meglio precisato in oggetto e per l’effetto formula le seguenti osservazione in opposizione.

Premesso che

- Con nota acquisita al prot. n. 203926/MASE del 13/12/2023, successivamente perfezionata con nota acquisita al prot. n. 3560/MASE del 09/01/2024, la Società Ica Ren Act S.r.l. ha presentato istanza per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, integrata con il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017;
- Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, della potenza di picco di 25,641 MWp e potenza in immissione di 24,42 MW integrato con un sistema di accumulo da 20 MW, da realizzarsi su aree agricole situate nei comuni di Ischia di Castro (VT) e Farnese (VT);
- Il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, rientra nella tipologia di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 2, denominata: “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”, nonché tra progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;

- il progetto ricade nelle aree indicate alla lettera c-quater, dell'art.20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
- la regione Lazio in data 26.02.2024 (Vs. prot. Entrata 0036179) ha espresso parere di compatibilità ambientale negativo;
- la normativa vigente in materia nonché le recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno chiarito che il *favor* legislativo per le fonti energetiche rinnovabili impone una motivazione "particolarmente stringente" perché si possa opporre un eventuale diniego di compatibilità paesaggistica/ambientale alla realizzazione di un impianto fotovoltaico;
- la motivazione in ogni atto amministrativo risulta una vera e propria *conditio sine qua non* sancendo il principio di chiarezza e trasparenza;
- alla luce di quanto sopra esposto, la ICA REN ACT S.r.l., formula le seguenti osservazioni in opposizione al parere ambientale negativo della Regione Lazio per

i seguenti motivi

i. Sull'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990

La Regione Lazio in data 26.02.2024 ha disposto parere ambientale negativo in riferimento al progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "AgriCastro" di potenza di picco pari a 25,641 MWp e potenza nominale pari a 24,42 MWac integrato con un sistema di accumulo da 20 MW, da realizzarsi nei comuni di Ischia di Castro e Farnese, provincia di Viterbo. Tale parere non riportava alcuna motivazione se non la seguente dicitura "Effettuate le valutazioni di rito, in relazione alle situazioni ambientali e territoriali descritte, la localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche orografiche e al cumulo dei progetti, per le motivazioni sopra esposte, si esprime parere di compatibilità ambientale negativo".

Ebbene, a riguardo la scrivente non può non sottolineare che l'art. 3 della L. 241/90 sancisce il principio della chiarezza e della motivazione: gli atti amministrativi devono essere adeguatamente motivati e devono riportare chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che sono posti a fondamento degli stessi.

All'obbligo di motivazione si attribuisce, quindi, una natura sostanziale: l'Amministrazione lo assolve quando espone non solo le ragioni di diritto, ma anche i presupposti di fatto, e soprattutto, i passaggi logici che l'Amministrazione medesima ha compiuto dal momento delle valutazioni di rito sino all'emanazione dell'atto stesso.

La più granitica giurisprudenza ribadisce che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso come una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2457 del 25 maggio 2017).

Ma vi è di più.

L'attuale quadro normativo sinergicamente con le ultime pronunce del Consiglio di Stato ribadisce che il *favor* legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede una motivazione particolarmente stringente per poter opporre un eventuale diniego di compatibilità paesaggistica o ambientale alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. In altre parole, è necessario fornire ragioni valide e ben fondate per rifiutare la costruzione di un impianto fotovoltaico, considerando attentamente gli aspetti paesaggistici e ambientali.

Per tali motivi, non vi è chi non veda, come il parere negativo risulta del tutto carente di una adeguata ed esaustiva motivazione e per l'effetto risulta infondato e inammissibile.

ii. Sulla corretta qualificazione delle aree su cui insiste il progetto quali "aree idonee" ex art. 20, comma 8, lettera c-quarter, D.lgs 199/2021

La scrivente, in qualità di proponente del progetto *de quo*, già in sede di istanza VIA si era premurata di verificare e segnalare, in conformità ai dettati normativi vigenti in materia, che le aree prese in esame per lo sviluppo del progetto detengono tutte le caratteristiche previste dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater, D.lgs 199/2021 e che quindi, per l'effetto, non possono non essere qualificate quali "aree idonee".

A riguardo, come noto, in ottemperanza alle disposizioni normative stabilite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in conformità con quanto deliberato dalla Deliberazione Giunta della Regione Lazio n. 171 del 12 maggio 2023, si conferma la priorità nell'avvio dei procedimenti relativi agli impianti fotovoltaici ed eolici su suolo terrestre, preferibilmente in aree ritenute idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del suddetto decreto legislativo.

A seguito di un'attenta verifica dei criteri di idoneità stabiliti dalla normativa vigente, si deve pacificamente ritenere che l'area in esame soddisfa i requisiti per l'insediamento di impianti a fonti energetiche rinnovabili, come definito nell'articolo 20, comma 8c-quater, del D.lgs 199/2021. Tale qualificazione deriva dalla non interferenza di vincoli archeologici o paesaggistici sull'area in questione e dall'assenza di inclusione entro un raggio di 500 metri da beni soggetti a tutela, conformemente alle prescrizioni normative attualmente in vigore.

iii. Sulla verifica di compatibilità ambientale

Ora, in merito alla verifica di compatibilità ambientale, alla scrivente preme sottolineare come il parere emesso dalla Regione Lazio risulti del tutto arbitrario e privo di qualsivoglia fondamento tecnico-giuridico che permetta di verificare l'impatto ambientale della realizzazione dell'agrivoltaico nelle zone interessate.

In particolare, si evidenzia che l'Amministrazione Regionale si sia limitata a negare in modo aprioristico la compatibilità ambientale del progetto proposto a causa dell'eccessivo consumo di suolo agricolo. Le motivazioni sull'incompatibilità ambientale del progetto non possono essere riconducibili ad una mera generica verifica di natura discorsiva circa l'astratta incompatibilità ambientale dell'opera, ma devono ricondurre a motivazioni dedotte da una complessa e approfondita valutazione comparativa di tutti gli elementi del progetto incidenti sull'ambiente sulla base di quanto contenuto ed argomentato nello Studio di impatto Ambientale (ICA_154_SIA) e nel Piano di Monitoraggio (ICA_154_PMA), redatti rispettivamente ai sensi dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, delle Linee Guida SNPA 28/2020 "Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale" in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché in linea con il documento di indirizzo "Environmental Impact Assessments of Projects - Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)" redatto dalla Commissione europea nel 2017, Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e le Linee Guida del Ministero per quanto concerne gli impianti agrivoltaici avanzati.

Lo Studio di impatto ambientale allegato all'istanza presentata contiene gli elementi, le stime e le valutazioni necessarie per l'effettiva valutazione positiva di compatibilità del progetto con il sito ove il progetto è destinato a realizzarsi. Il SIA, come strumento tecnico-valutativo, esplicita nel dettaglio le condizioni di completa idoneità del **"progetto agrivoltaico" in esame**.

A fronte delle recenti sentenze è inoltre evidente che le finalità cui mira la normativa statale non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, sicché le Regioni non subordinare i pareri a vincoli o condizioni non previste dalla normativa statale (*ex multis*, sentenze 77/2022, 177/2021, 258/2020 e 177/2018): è soltanto nella sede del procedimento unico delineato dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, infatti, che «può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende

possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione» (sentenze 69/2018 e 177/2021; in senso analogo, sentenza 177/2018, nonché, più in generale, con riferimento alle competenze primarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, sentenza 117/2022).

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con due sentenze gemelle nn. 2242 e 2243 del 28 marzo 2022, interviene sul rapporto fra (tutela dei) beni paesaggistici e (tutela del bene) ambiente, con riferimento alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In entrambe le questioni sottoposte al vaglio si discute, infatti, della realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree a destinazione agricola, non assoggettate a vincoli di tipo paesaggistico, ovvero archeologico, ovvero idraulico o boschivo. Il Consiglio di Stato, con le sentenze che si annotano, pone l'ineidoneità delle aree nei soli casi nei quali le aree interessate dagli interventi siano effettivamente interessate da vincoli di carattere paesaggistico o culturale, attraverso disposizioni ministeriali.

Inoltre, con Sentenza del T.A.R. TOSCANA, Firenze, Sez. III, 31 dicembre 2021, n. 1727 si attesta quanto segue. Nell'ambito del procedimento volto ad ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 l'eventuale diniego della Regione deve essere sempre sorretto da un'istruttoria in grado di dare concreta evidenza (sulla base di criteri puntualmente determinati) delle ragioni che ostano all'installazione di impianti fotovoltaici in aree specifiche, posto che l'inserimento del sito di progetto nel perimetro delle aree non idonee non è in via assoluta preclusivo della realizzazione dell'impianto, configurando tutta più un'attenuazione degli oneri istruttori e motivazionali che in ogni caso gravano sull'amministrazione regionale.

Inoltre il parere risulta illegittimo per violazione dell'obbligo del "dissenso costruttivo" gravante sulle Amministrazioni pubbliche, che importa l'obbligo – disatteso nel caso - per le stesse Amministrazioni anche di indicare le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; tanto più che, nella fattispecie, il sito si qualifica come area idonea.

L'affermata incompatibilità assoluta dell'opera progettata con il contesto ambientale non sarebbe congruamente motivata, richiedendo invero la questione un approfondimento istruttorio; in particolare, l'amministrazione, quanto meno, avrebbe dovuto procedere all'espletamento della verifica della valutazione di impatto ambientale presentata a corredo dell'istanza e redatta secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Pertanto, la procedura autorizzativa di impianti FER non può prescindere da una verifica concreta della compatibilità con l'impianto, considerando inoltre la natura favorevole di agrivoltaico del progetto e un bilanciamento tra l'inclusione del sito nell'area non idonea e l'interesse pubblico all'incremento delle rinnovabili.

In termini di compatibilità ambientale il parere della Regione Lazio non potrebbe assumere, inoltre, ai sensi della normativa citata e vigente, valenza vincolante, come anche confermato dalle più recenti novità normative e, in particolare, dall'art. 30, comma 2, del D.L. n. 77/2021, nonché dall'art. 18 del medesimo D.L., che ha qualificato gli impianti FER, in quanto opere strategiche per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, quali infrastrutture di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Il progetto si inserisce inoltre nel quadro delle politiche energetiche strategiche previste dall'Europa per fronteggiare la crisi energetica, in coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima periodo 2021-2030 (PNIEC) La produzione di energia mediante utilizzo di fonte solare prevista dal progetto, comportando una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ossidi di azoto ed anidride solforosa, è compatibile con il PNIEC e con i suoi obiettivi, perseguendo la decarbonizzazione e l'incremento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, in linea con il PNIEC vigente e con i nuovi obiettivi del PNIEC 2023, considerando che il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili è previsto dal settore elettrico tramite la generazione da FER. Il progetto contribuisce, in linea con il PNIEC a soddisfare gli obiettivi di rilevanza transfrontaliera, incrementando la produzione di energia elettrica, per tutti i progetti e relazioni in cui l'Italia è coinvolta. Il progetto contribuirà inoltre al raggiungimento degli

obiettivi europei previsti dalla strategia energetica europea che porterà alla riduzione delle emissioni dei gas serra per l'anno 2030 e ad una produzione da fonti rinnovabili incrementata del 45% entro il 2030, in attuazione dei target di REPowerEU.

In coerenza con il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 2023 (PNACC), il progetto si inserisce nel quadro delle politiche energetiche strategiche previste dall'Europa per fronteggiare il **cambiamento climatico** in linea con gli obiettivi del PNACC 2023 per ridurre al minimo possibile i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socioeconomici e naturali, nonché a trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.

Il progetto contribuendo alla crescita delle rinnovabili, si presenta in linea con le Azioni di incremento della resilienza del sistema energetico, soprattutto per quanto concerne gli obiettivi inclusi nella sezione “UOMO (ATTIVITÀ ANTROPICHE) - AGRICOLTURA E PRODUZIONE ALIMENTARE” e “UOMO (ATTIVITÀ ANTROPICHE)” – Settore Elettrico.

iv. Sul presunto effetto cumulo della provincia di Viterbo

Da ultimo, in merito presunto “effetto cumulo” nella Provincia di Viterbo sul quale si basa il parere della Regione Lazio, per questioni di chiarezza espositiva, pur non volendo ripercorrere nel dettaglio il quadro tecnico-normativo, risulta necessario rammentare la distinzione tra fotovoltaico e agrivoltaico nonché, i criteri di valutazione di pressioni cumulative e della capacità di assorbimento visuale del territorio.

Per quanto concerne la **differenza tra impianto fotovoltaico e impianto agrivoltaico**, si rimanda a quanto espresso dalla IV sezione Consiglio di Stato n.8029 del 30 agosto 2023. Nella Sentenza si evidenzia la netta distinzione che intercorre *tra gli impianti fotovoltaici, che rendono il suolo impermeabile e dunque impediscono la crescita di vegetazione, e quelli agrivoltaici, che essendo posizionati su pali più alti e distanziati tra loro non escludono la permeabilità del terreno sottostante e, di conseguenza, consentono l'utilizzo dello stesso per la coltivazione agricola.*

In particolare, il Collegio ha affermato che *“un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l'agrivoltaico) non può essere assimilato a un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, nemmeno in minima parte, alle ordinarie esigenze dell'agricoltura”*; inoltre, evidenziando un ulteriore distinguo tra le due tipologie di impianti, la Quarta Sezione ha evidenziato che *la realizzazione di impianti agrivoltaici è altresì in grado di consentire la coltivazione agricola di fondi che versano in stato di abbandono.*

A corollario delle distinzioni tra le tipologie di impianti, il Consiglio di Stato ha dunque precisato che gli stessi *non sono assimilabili neanche sotto il profilo del regime giuridico.* Di conseguenza, gli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio non possono ritenere che gli impianti agrivoltaici siano assoggettati ai medesimi vincoli ambientali e paesaggistici che risultano invece applicabili agli impianti fotovoltaici.

In merito al valore normativo delle disposizioni regionali si rimanda anche a quanto espresso da consiglio di stato in merito alle “Linee Guida”, le recenti sentenze pubblicate nel 2023 dalla IVa sezione Consiglio di Stato rappresentano importanti snodi in quanto in esse è stata operata una disamina di molteplici aspetti relativi alla disciplina della valutazione degli impianti agrivoltaici ai fini istruttori. A tal proposito il Consiglio di Stato ribadisce, richiamando quanto riportato nella sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5122, che le linee guida *“non sono vincolanti ma operano alla stregua di mere raccomandazioni e cioè alla stregua di criteri di indirizzo suscettibili di essere assunti quale ipotesi decisionale preferenziale ma non vincolante per l'autorità procedente, e comunque da ponderare con le altre possibili, rispetto agli ulteriori criteri normativi direttivi, tra cui primeggia quello del favor per lo sviluppo delle energie rinnovabili, soprattutto a fronte di impianti di ultima generazione con caratteristiche tali da ridurre il consumo di suolo e idonei a non ostacolare oltre misura lo sfruttamento del terreno per fini di coltivazione o di pascolo”.*

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8029 del 30 agosto 2023, ha sottolineato la netta distinzione che intercorre tra gli impianti fotovoltaici e quelli agrivoltaici e l'erroneità di applicazione dei medesimi criteri di valutazione vigenti per il fotovoltaico a progetti di impianti agrivoltaici.

A fronte di quanto esposto, essendo presenti nell'ambito studiato esclusivamente impianti di tipo fotovoltaico, si può attestare, nel caso di specie, che la vicinanza con altri impianti di tipo fotovoltaico non rappresenta condizione ostativa per le motivazioni sovraesposte.

Ora, in termini di **distanza tra impianti**, in recepimento al recente trend normativo favorevole ed incentivante rispetto all'utilizzo delle fonti rinnovabili, per una corretta valutazione dell'effetto cumulo, si rimanda a quanto dichiarato dal Consiglio di Stato con Sentenza, Sez. 4^a - 11 settembre 2023, n. 8258. Il Consiglio di Stato, nello specifico, riconosce l'erroneità di accomunare gli Impianti Fotovoltaici tradizionali con gli Impianti AgriVoltaici in fase istruttoria. Le motivazioni sostanziali sono evidenziate nel seguente estratto della Sentenza in esame, nella quale si conferma quanto espresso di recente anche dal TAR PUGLIA *“ha escluso la possibilità di invocare in senso ostativo l'indice di pressione cumulativa – che, nel caso di specie, sarebbe stato superato, stante l'insistenza di altri impianti in zona – poiché “gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l'impianto esistente è di tipo fotovoltaico “classico”, così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agrifotovoltaico.”*”.

Ebbene, per tutte le motivazioni appena esposte non vi è chi non veda come l'effetto cumulo eccetto dalla Regione Lazio risulti, non solo carente di una adeguata motivazione ma, anche privo di qualsivoglia fondamento tecnico-giuridico e che per l'effetto deve necessariamente ritenersi infondato.

v. Sulla verifica di sussistenza dei criteri di idoneità ai sensi delle disposizioni regionali

In questa sede si evidenzia inoltre che il progetto risulti compatibile con le disposizioni regionali riconducibili all'installazione degli impianti FER, le quali rimandano alle prescrizioni contenute nel PTPR per tutta la disciplina paesaggistica, ivi inclusa la regolamentazione delle installazioni nei differenti Paesaggi.

Le Linee Guida della Regione Lazio “Linee guida e di indirizzo regionali di individuazione delle AREE NON IDONEE per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) “ si quadrano quale strumento di supporto tecnico ed amministrativo per gli Enti comunali, per svolgere le attività di individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra che la legge regionale n. 16 del 2011 ha demandato agli stessi comuni ai sensi dell'articolo 3.1, comma 3.

La legge regionale n. 16/2020, modificando la L.R 16/2011, inserisce dopo il co.4 dell'art. 3.1 il seguente “4 bis. L'individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti di cui al presente articolo è effettuata in coerenza con i criteri di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale”, cosicché le disposizioni di cui all'art. 3.1 co. 3, 4 e 4bis della L.R 16/2011 risultano del seguente tenore: *“i comuni, nelle more dell'entrata in vigore del PER, che comunque deve essere operativo entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell'ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed euro unitari, individuano, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra”*.

Ai fini dell'individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 3, i comuni devono tener conto, in particolare, del sostegno al settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale;

4 bis. L'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti di cui al presente articolo è effettuata in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR).

Le verifiche di sussistenza di idoneità dell'area di progetto è stata effettuata sulle disposizioni contenute nella "Linee guida e di indirizzo regionali di individuazione delle AREE NON IDONEE per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)" e relativi allegati. Una prima verifica è stata effettuata a fronte della verifica effettuata sulla **TAV. B. 06 IDONEITÀ SUOLI LAZIO IMPIANTI FER (Regione Lazio)** allegata alle "Linee guida e di indirizzo regionali di individuazione delle AREE NON IDONEE per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)". Dalle norme tecniche specifiche si evince che le aree di progetto ricadono in "Aree Non Compatibili". Nello stesso documento la Regione Lazio che "la presente valutazione va contestualizzata all'attuale disponibilità di una Banca Dati dei Suoli del Lazio, commisurata ad una cartografia in scala 1:250.000. Banca Dati e relative cartografie, in ragione della rappresentazione, non sono sufficientemente utili per una valutazione a livello aziendale e quindi le informazioni disponibili debbono essere necessariamente integrate con indagini di dettaglio (scala 1:10.000 /1: 5.000), composte da attività di fotointerpretazione e rilievi in sito. Tale necessità scaturisce dalla scala adottata nelle cartografie oggi disponibili"

Al fine di valutare l'effettiva classe del suolo a scala appropriata e di dettaglio, La Società Proponente ha commissionato la redazione di una Relazione agronomica specifica sui terreni oggetto di intervento. Le indagini specialistiche attestano che i terreni oggetto di intervento risultano in linea prevalente di classe III e pertanto in classe compatibile con il progetto. Il progetto inoltre è di tipologia agrivoltaico, in linea con l'attuale destinazione urbanistica dell'area e si sviluppa su un'area attualmente abbandonata.

Per le specifiche tecniche si rimanda a quanto argomentato nel paragrafo 3.17 e quanto approfondito nell'elaborato specialistico *ICA_146_REL14_Relazione agronomica, nel capitolo 9_Capacità dei suoli*.

Nelle stesse Linee Guida si fa riferimento alla Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14: evidenziando quanto segue: "inoltre che l'art. 75, contiene anche una specifica definizione di impianto agrivoltaico come soluzione progettuale tale da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e realizzata con sistemi di monitoraggio che consentano di verificare, anche con l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate".

In questa sede è doveroso evidenziare che Linee Guida della Regione Lazio considerano la compatibilità dei suoli con esclusiva valutazione in funzione della tipologia di "Fotovoltaico", non considerando **la diversa natura dell'Agrivoltaico, a favore della funzione agricola. In considerazione di quanto esposto, si evidenzia che la stessa disciplina regionale considera la realizzazione degli impianti agrivoltaici come condizione di continuità agricola e ambientale.**

* * *

Per tutti i motivi sopra citati, la ICA REN ACT S.r.l., si oppone al parere di compatibilità ambientale negativo della regione Lazio in quanto immotivato, infondato ed immeritevole di accoglimento e per l'effetto richiede a Codesta Amministrazione di rigettare integralmente ogni eccezione assunta dalla Regione Lazio. In attesa di riscontro, con riserva di ogni diritto e azione.

Roma, 13.03.2024

ICA REN ACT S.r.l.

